

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio e di Ornato approvato con delibera del Podestà n° 118 del 29.10.1930 con inserite le modifiche apportate agli articoli 1-7-10-12 39-100-104-107, con delibera del Podestà n° 11 del 30.1.1931

PROCEDIMENTI:

- * Approvazione delibera del Podestà n° 11 del 30.1.1931
- * Parere Consulta Municipale n° 5 del 29.11.1931
- * Pubblicazione Albo Municipale dal 6.2.1931 al
- * Approvazione G.P.A. - Atto n° 488 del 27.2.1931
- * Visto del Prefetto n°1552/4904 - Div. II del 3.3.1931
- * Ripubblicazione Albo Municipale dal 7.3.1931 al 22.3.1931
- * Efficacia dal 1.5.1931
- * Omologazione Ministero LL.PP. - Atto n° 1702 Div. VI dell' 11.4.1931

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * Copia della delibera del Podestà n° 11 del 30.1.1931
(Testo tratto dalla raccolta a stampa delle deliberazioni relative all'anno 1931 e delibera inviata alla G.P.A.)-
- * Comunicazione del Prefetto di approvazione del Regolamento Edilizio.
- * Verbale di consegna dell'Ufficio Municipale al Commissario Prefettizio.

NOTE

Approvazione di modifica al testo deliberato con atto 118/1930 a seguito delle osservazioni del Ministero LL.PP. espresse in sede di omologazione. Ai sensi della legislazione vigente il Regolamento dovrebbe essere entrato in vigore alla data del 23.3.1931. Il Commissario Prefettizio, che resse il Comune dal 23.4.1931, in data 25.4.1931 determina l'entrata in vigore del nuovo regolamento a partire dall' 1.5.1931.- Il Regolamento rimane in vigore fino al 17.9.1979, perchè dal 18.9.1979 entra in vigore il nuovo Regolamento Edilizio approvato con D.G.R. n° 3572 del 17.7.1979.-

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986



COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO
EDILIZIO E DI ORNATO



PADOVA
SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
— 1930 —

COMUNE DI PADOVA

Prot. N 12910 - Div. II.

OGGETTO: Regolamento di edilizia e di ornato.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova deliberato dal Podestà il 29 Ottobre 1930 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 28 novembre successivo al n. 2540 di reg.;

Vista la deliberazione Podestarile in data 30 Gennaio 1931, approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 27 febbraio 1931 al n. 488 di reg., con la quale venne modificato il Regolamento predetto in base ad osservazioni del Ministero dei LL. PP.;

Visto che il testo definitivo del Regolamento stesso, dopo la sanzione tutoria, venne pubblicato all'Albo del Comune dal 7 a tutto il 22 marzo 1931 e venne omologato dal Ministero dei LL. PP. in data 11 aprile 1931 col n. 1702 Div. VI;

determina

che il nuovo Regolamento di edilizia e di ornato del Comune di Padova entri in vigore dal 1° maggio 1931 anno IX E. F.

Padova, li 25 Aprile 1931 - IX.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

C. BARBIERI

IL SEGRETARIO GENERALE ff.

A. G. TONZIG



CAPO I.

Pratiche precedenti alla esecuzione delle opere.

ART. 1. (*)

Prima di intraprendere nuove costruzioni; di modificare le costruzioni esistenti; di variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione; di eseguire o modificare decorazioni e tinte visibili da luogo pubblico; di apporre all'esterno dei fabbricati, od in vista al pubblico, tende, padiglioni, standardi, fanali, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali; di fare illuminazioni di carattere pubblicitario e decorativo; di collocare antenne-radio o condutture aeree per trasmissione di energia elettrica; di impiantare linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; di collocare appoggi sulle facciate o sui tetti delle case, o appositi pali per l'impianto di dette linee; di occupare spazi pubblici a scopo edilizio, deve esser prodotta denuncia al Podestà, corredata dei disegni, in una sola copia, delle opere che si intendono eseguire, onde il Podestà stesso possa sottoporre il progetto all'esame e parere della Commissione Edilizia e, se del caso, di altre Commissioni speciali, e quindi emanare e comunicare i provvedimenti e le licenze in relazione alle disposizioni del presente regolamento.

Denuncia, inizio,
e sospensione dei lavori.

Trascorsi venti giorni dalla data di presentazione della denuncia, senza che il Podestà abbia fatto alcuna comunica-

(*) Articolo parzialmente modificato con delibera del Podestà n. 11 del 30/1/1931.-

zione in proposito, l'interessato potrà dar corso ai lavori, purchè le opere da eseguire non siano contrarie alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, il Podestà potrà far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, salvi quei provvedimenti che sono nelle sue facoltà a sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Ottenuta regolare licenza di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale, salvo ottenere per eventuali riduzioni regolare approvazione.

Ove l'esecuzione integrale dell'opera resti sospesa per oltre tre mesi, ed il Comune non si valga delle facoltà di legge per il suo completamento, potranno essere imposti speciali lavori a tutela del pubblico ornato, o della viabilità, o dell'igiene.

ART. 2.

Allineamento delle costruzioni.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di strada aperta, o da aprirsi in conformità al piano regolatore, il proprietario deve attenersi nell'allineamento esattamente ai punti fissi di linea e di livello che è suo obbligo domandare in tempo utile all'Autorità Comunale, addivenendo alla firma di apposito verbale di consegna. Tale consegna viene fatta dagli incaricati dell'Autorità predetta entro un mese dalla presentazione della domanda.

Prima di questa pratica non si potranno costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica,

Trascorso il mese suindicato senza che sia avvenuta la consegna di cui sopra l'interessato può dar corso all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire i manovali e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Sono pure a carico dell'edificante le spese per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

ART. 3.

E' necessaria speciale domanda al Podestà per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzione di ponti, di assiti od altri ripari.

Occupazione di suolo pubblico.

ART. 4.

Presso l'Ufficio Civico dei LL. PP. è istituito un registro nel quale devono essere depositate le firme autografe degli Ingegneri od Architetti e dei Periti agrimensori e Geometri, residenti nel Comune e regolarmente iscritti ai rispettivi albi, che intendono presentare loro progetti all'approvazione del Comune. I professionisti che non risiedono nel Comune di Padova devono far riconoscere la loro firma, accompagnando la prova della loro regolare iscrizione al rispettivo albo professionale.

Registro-firme ingegneri, architetti, ecc.

ART. 5.

Chiunque intenda esercitare la professione dell'impresa costruttore nel Comune di Padova dovrà presentare analoga domanda al Podestà allegando documenti, titoli e certificati firmati da un Ingegnere od un Architetto, che sia iscritto all'albo professionale, comprovanti la entità e l'importanza dei lavori eseguiti e la propria capacità tecnica. L'esame dei documenti sarà fatto da una Commissione nominata dal Podestà e costituita dall'Ingegnere Capo del Comune, da un rappresentante del Sindacato Ingegneri e da uno del Sindacato Imprenditori.

Norme per l'esercizio della professione di impresario-costruttore.

Presso l'Ufficio dei LL. PP. sarà depositato un elenco degli impresari-costruttori autorizzati.

Nel caso di Società legalmente costituite la domanda dovrà essere fatta dal rappresentante legale delle Società stesse.

Qualunque variazione nella Ditta o nella rappresentanza sociale dovrà essere notificata al Comune il quale si riserva di chiedere una nuova domanda di iscrizione all'elenco.

ART. 6.

Norme per la compilazione delle denunce dei lavori.

La denuncia di cui all'art. 1 e le domande di cui agli art. 2 e 3 devono essere in carta semplice e portare la firma del proprietario.

Nel caso previsto dal primo comma del seguente articolo, esse devono essere controfirmate dal tecnico incaricato della direzione del lavoro, il quale assumerà la piena responsabilità della esecuzione del medesimo, e non potrà essere sostituito senza previa immediata denuncia all'Ufficio civico dei LL. PP.

ART. 7. (*)

Norme per la compilazione dei progetti.

I progetti di nuove costruzioni e di riatti di notevole importanza devono essere firmati in modo intelligibile da un Ingegnere od Architetto, regolarmente iscritto all'albo, il quale abbia depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL. PP. Per le piccole costruzioni rurali e per le modifiche di lieve importanza di fabbricati esistenti potranno firmare anche i periti - agrimensori ed i geometri, regolarmente iscritti ai rispettivi albi e che abbiano depositato la propria firma presso l'Ufficio Civico dei LL. PP.

Sull'importanza dei detti lavori agli effetti di quanto sopra si pronuncerà inappellabilmente il Podestà.

I disegni di opere di pittura e scultura che devono essere esposti al pubblico potranno essere presentati con la firma dell'artista.

ART. 8.

Idem

I disegni devono essere presentati decorosamente e tali da dare idea esatta di quanto si vuol eseguire, devono comprendere le piante dei diversi piani, cantinato compreso, proiezione delle falde ed ossatura del tetto, i prospetti visti dalle vie

(*) Articolo modificato con delibera del Podestà

pubbliche, ed almeno una sezione dalla quale appariscano le opere di fondazione ed il riferimento verso il piano esterno; devono inoltre far risultare il sistema di fognatura adottato, gli scarichi dell'acqua ed i punti d'immissione nelle condutture stradali. Per innalzamenti e radicali modifiche di fabbricati esistenti dovranno essere presentati tipi atti a dare un'idea esatta della situazione di fatto.

Tanto nel caso di costruzioni nuove adiacenti a fabbricati esistenti, quanto nel caso di modifiche a fabbricati vecchi, dovranno presentarsi anche i prospetti delle case adiacenti, che potranno anche consistere in chiare fotografie.

Nel caso di costruzioni o di modifiche di costruzioni che interessino direttamente od indirettamente edifici monumentali o siano comprese in zone vincolate alla tutela del paesaggio, dovrà essere insieme alla denuncia prodotto il nulla osta della R. Sovrintendenza all'Arte Medioevale e Moderna di Venezia.

L'elenco delle zone ed edifici predetti sarà tenuto a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Civico dei LL. PP.

Oltre ai tipi sopraindicati devono anche presentarsi tutti i disegni dei particolari delle cornici, contorni di porte e finestre, poggiuoli ed in genere di tutti gli elementi decorativi delle facciate.

Per i disegni delle piante, delle facciate e delle sezioni deve adottarsi la scala di 1:50, e per i particolari la scala da 1:20. Per edifici di grande sviluppo planimetrico saranno ammesse piante in scala di 1:100.

Ai disegni sarà unita una planimetria generale in scala non minore di quella della mappa catastale, dalla quale dovrà apparire la precisa ubicazione delle costruzioni e dei loro ampliamenti in relazione alle vicine.

Per i piccoli lavori che non abbiano importanza architettonica i disegni dovranno presentare quanto è necessario a farne comprendere l'entità e potranno essere estesi in scala di 1:100.

Per costruzioni di eccezionale importanza dovranno essere presentate a richiesta del Podestà adatte prospettive.

I disegni relativi ad opere di scultura, o decorazioni, o pitture di facciate, quelli relativi a domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi,

insegne, cartelli o scritte commerciali, dovranno chiaramente esprimere, se del caso, cromaticamente, quanto sarà realmente eseguito e per le opere speciali potranno essere richiesti bozzetti a rilievo e dettagli in grandezza naturale.

Dovrà essere comunicato anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Dai tipi presentati e dalle indicazioni fornite dovranno risultare i sistemi di costruzione dei singoli elementi dei fabbricati, in modo che ne risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire.

Per le opere in cemento armato devono essere presentati insieme ai tipi di dettaglio anche i calcoli tecnici delle singole strutture ed, ove non risulti dai tipi, nelle domande deve essere sommariamente descritto il tipo di struttura adottato nei principali elementi della costruzione.

I progettisti possono essere invitati in seno alla Commissione Edilizia e di Ornato di cui al Capo VI per fornire spiegazioni sui progetti da loro presentati.

ART. 9.

Varianti ai progetti.

Se il progetto sia approvato a condizione che in esso siano introdotte varianti, non potrà essere iniziata la costruzione, se non dopo che sia stato presentato nuovo progetto e dopo che sia stato comunicato agli interessati che il progetto stesso risponde alle varianti richieste.

Ogni variante, tanto architettonica che costruttiva, che si intendesse introdurre nel corso della costruzione dovrà essere denunciata al Comune prima di essere intrapresa e non potrà essere eseguita se non in seguito a regolare assenso scritto rilasciato dal Podestà.

ART. 10. (*) (**)

Dichiarazioni da farsi all'atto del ritiro del progetto approvato.

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario dovrà dichiarare il nome dell'esecutore del relativo lavoro, ed eventualmente del direttore tecnico, che dovranno risultare iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 precedente; dovrà anche essere dichiarato il giorno in cui avranno inizio i lavori e la durata presumibile dei medesimi.

(*) La numerazione degli articoli successivi all'articolo 9 ha subito uno slittamento a seguito della soppressione del precedente articolo 10, sancita con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

(**) Precedente articolo 11 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

ART. 11. (*)

Ove i lavori non siano iniziati entro sei mesi dalla data della denuncia, tanto questa che la licenza data dal Podestà si intenderanno prive di ogni effetto e la denuncia dovrà essere rinnovata. Anche la sospensione del lavoro per un tempo superiore a sei mesi non dovuta a cause di forza maggiore, avrà per effetto l'annullamento della denuncia e della licenza. Le denunce saranno di regola esaminate nel termine non maggiore di venti giorni dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Podestà, prima del compiersi dei venti giorni dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente indicando i motivi del ritardo.

Termini di validità della denuncia e della licenza.

I venti giorni decorreranno dal giorno in cui furono presentati tutti i documenti, che dovevano essere allegati alla denuncia o che siano stati richiesti per il suo esame.

In ogni cantiere di lavoro per costruzioni edilizie dovrà essere apposta una targa di m. 0.40 x 0.80 con l'indicazione dell'Impresa che lo eseguisce, in caso di appalto, e del Direttore dei lavori, e dei loro indirizzi.

ART. 12.

La licenza dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di opere edilizie si intende concessa soltanto per ciò che riflette l'ornato, l'igiene, la pubblica viabilità ed i piani regolatori legalmente approvati; non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della sua regolarità in linea tecnica nè legale riguardo ai diritti dei terzi, non implica alcun riconoscimento di proprietà dell'area su cui deve edificarsi, e non dispensa il richiedente dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti particolari, in materia di sicurezza pubblica, d'igiene, di polizia e di tutela dei monumenti ed opere d'arte.

Carattere della licenza.

(*) Precedente articolo 12 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere.

ART. 13.

Assiti.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito, presentando la denuncia relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da seguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore deve addivenire in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti, per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino, a lavoro terminato, nelle identiche condizioni in cui i marciapiedi ed il piano stradale si trovavano prima dell'esecuzione del lavoro.

Deve pure, prima dell'impianto dell'assito, eseguire il pagamento di una somma, da determinarsi caso per caso dall'Ufficio Civico dei LL. PP., a titolo di anticipo di eventuali spese a suo carico necessarie al ripristino del suolo stradale o del marciapiede e che gli sarà restituita al termine dei lavori dietro nulla osta dell'Ufficio stesso, se non ebbe ad incorrere nelle infrazioni di cui all'art. 25.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Qualsiasi occupazione del suolo pubblico dovrà preventivamente essere denunciata anche all'Ufficio o Servizio comunale preposto alla riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico per l'applicazione della tassa dovuta.

ART. 14.

Sopra le superfici dei marciapiedi o stradali occupate con steccati, le quali non si debbano demolire per assoluta necessità della costruzione, è fatto obbligo di eseguire una robusta protezione in legno in modo che le superfici anzidette non abbiano a riuscir danneggiate dalla caduta o dal trasporto di materiali. Per l'impianto di antenne è proibito aprire buchi nei selciati, ma esse devono essere piantate su robusti letti di legname messi sopra il piano di pavimentazione stradale.

Occupazione di marciapiedi e suolo stradale con assiti.

ART. 15.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Casi in cui gli assiti potranno non essere eretti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

ART. 16.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Podestà del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione e, se l'Ufficio competente ne riconoscerà la necessità e la possibilità, le cose suddette saranno spostate a spese del richiedente ed a cura del Municipio.

Obblighi del costruttore antecedenti la costruzione degli assiti.

ART. 17.

Modalità per gli
assiti.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

ART. 18.

Modalità di co-
struzione dei ponti
di servizio.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

ART. 19.

Idem

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate, o altri sistemi razionali di collegamento.

I tavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio, ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente

sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da comprometterne la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Podestà potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

ART. 20.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena siano stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

Termini di esecuzione dei lavori verso spazi pubblici.

In ogni caso in cui sia necessario interrompere la esecuzione delle opere il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Podestà provvederà a termini di legge.

ART. 21.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

Modalità dei lavori di escavo e demolizione.

Nella demolizione è quindi proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica, ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità.

Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento.

ART. 22.

Apparecchi di sollevamento dei materiali.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non siano di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno d'arresto che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

ART. 23.

Scarico di materiali di demolizione verso la pubblica via.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che siano. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Podestà a seconda dei casi.

ART. 24.

Depositi di materiali su suolo pubblico.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica siano sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità, quando non esista cantiere di lavoro chiuso, può essere permesso il deposito temporaneo di materiali sugli spazi pubblici alle seguenti condizioni:

1. - I depositi saranno momentanei, e la loro asportazione dovrà avvenire con la più grande celerità, e in ogni caso prima della giornaliera cessazione del lavoro.

2. - La quantità delle cose depositate non dovrà mai eccedere il carico di un comune carretto da trasporto.

3. - I depositi saranno fatti in modo da non intralciare la circolazione nè lo scolo delle acque.

4. - Se, per ragione di forza maggiore, di cui dovrà essere denunciata all'Ufficio Civico dei LL. PP. l'esistenza, l'asportazione dei depositi non si potesse compiere prima della notte, si dovrà provvedere alla loro illuminazione in modo sufficiente.

5. - Lo spazio occupato dovrà sempre essere rimesso senza indugio in perfetto stato di pulizia.

6. - Sono esclusi dalla tolleranza i depositi di terra e quelli di materiali provenienti dall'espurgo o demolizione di fogne, i quali devono in ogni caso essere asportati direttamente e mai depositati sulla via pubblica.

Il Podestà inoltre stabilirà con apposita ordinanza sempre ostensibile in quali vie sarà vietato il deposito, anche temporaneo, di ghiaia e sabbia. Nelle vie comprese in detta ordinanza il materiale suindicato dovrà essere trasportato direttamente dai carri nell'interno dei cantieri o delle case mediante appositi recipienti che evitino lo spargimento, anche minimo, del materiale stesso sul suolo pubblico.

ART. 25.

Chi ha fabbricato dovrà, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Podestà provvederà a norma di legge.

Obblighi del costruttore posteriori ai lavori di costruzione.

ART. 26.

Visite alle opere
e responsabilità dei
costruttori.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa e municipale prescritta dai regolamenti.

Tutte le opere contemplate dal presente Capo s'intendono eseguite sotto la completa responsabilità di chi fabbrica. Chi fabbrica non potrà quindi mai invocare, per eliminare od attenuare la propria responsabilità, nè il difetto nè l'insufficienza sia delle prescrizioni regolamentari in generale, sia di quelle speciali che a lui fossero imposte.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.

ART. 27.

Opere pericolanti.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Podestà, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Podestà a sensi della Legge comunale e provinciale.

ART. 28.

Apparecchi di riscaldamento.

Gli apparecchi di riscaldamento dovranno essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non sarà lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili, a meno che non si tratti di ricostruzioni in stile antico.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. dovranno possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuliggine. I fumaioli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

ART. 29.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

Disposizione di carattere generale.

ART. 30.

L'impianto di marciapiedi privati o canali di scarico sulla pubblica via dovrà eseguirsi secondo le prescrizioni che saranno date dall'Ufficio Civico dei LL. PP. e previa stipulazione di regolare atto di precario.

Impianto di marciapiedi o di canali di scarico.

ART. 31.

Quando un proprietario sarà stato autorizzato ad eseguire un lavoro che esiga l'apertura del suolo della via pubblica, se la trincea è longitudinale non si potrà aprirla che a tratti successivi, lunghi non più di m. 10. All'inizio delle strade e quando la trincea sia trasversale alla strada, essa non potrà essere aperta per più della metà della larghezza della carreggiata. In ogni caso non si potrà procedere nell'escavo se prima non sia stato eseguito il tombamento della prima parte e quando la circolazione non sia stata ristabilita su di essa.

Aperture nel suolo stradale.

ART. 32.

Il tombamento delle trincee aperte sulla via pubblica sarà fatto a perfetta regola d'arte con speciali provvedimenti di cautela che verranno stabiliti dal personale dell'Ufficio Civico dei LL. PP.

Tombamenti delle aperture fatte su suolo stradale.

ART. 33.

Divieto di variare
le opere esistenti nel
sottosuolo.

Il concessionario di lavori sulla via pubblica non potrà senza speciale permesso portare alcuna modificazione alle varie opere d'arte già stabilite nel sottosuolo dalle varie Amministrazioni e da precedenti concessionari, e dovrà rimettere in pristino quelle che avessero ad essere danneggiate dai lavori.

L'Amministrazione Comunale è libera di eseguire direttamente le riparazioni alle opere che le appartengono, a spese del concessionario, avvertendolo preventivamente, e di eseguire le riparazioni dei lavori fatti dal concessionario medesimo pure a spese dello stesso.

ART. 34.

Ripari delle trincee.

Le trincee dovranno essere difese da ripari costituiti da stanti in legno e corde e dovranno essere illuminate e guardate di notte a termini di legge.

CAPO IV.

Altezza delle case ed eventuale distanza dalle strade - Portici -

Condotti di scarico - Opere esteriori ai fabbricati.

ART. 35.

Altezza dei fabbricati.

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

Nelle vie situate nell'interno dell'abitato, aventi una larghezza inferiore a m. 5 e non comprese nei piani regolatori o di ampliamento della città, i fabbricati potranno avere un'altezza non superiore al doppio della larghezza della strada.

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno farlo sopraelevandosi di quanto si ritirano.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del terreno e quello della parte più alta degli edifici prospettanti, e nel caso di fabbricati a timpano fra la quota del terreno e quella che risulta mediana fra il culmine e la gronda.

Anche quando tali proporzioni siano rispettate, potranno essere prescritte altezze maggiori o minori di quella progettata, quando per la contiguità o per la vicinanza di altri edifici l'altezza progettata possa recare offesa all'ornato della via o della località, dove il fabbricato dovrebbe erigersi, o ricostruirsi, o rialzarsi.

Sono eccettuati dalle suddette disposizioni, a giudizio e con ordinanza del Podestà, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.

ART. 36.

Quando i fabbricati venissero costruiti all'indietro dell'allineamento delle vie e piazze, l'arretramento sarà considerato agli effetti del computo dell'altezza, a condizione che sia sistemato a livello della strada o piazza.

Vincoli per gli arretramenti in rapporto all'altezza dei fabbricati.

ART. 37.

Altezza degli edifici vicino a quelli monumentali.

Le costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici di carattere monumentale dovranno essere limitate, in altezza ed in dimensioni, nei modi che stabilirà il Podestà, su parere della Commissione edilizia, allo scopo che non vengano deturpati, o turbati il carattere ambientale e la visuale d'insieme dell'opera monumentale, nei confronti e nei reciproci rapporti con le costruzioni vicine.

ART. 38.

Altezza delle case con spazi antistanti e sistemazione di questi ultimi.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo 35.

(*) Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città, approvato con legge 2 - 7 - 1925 n. 1197, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea.

Gli spazi fra le case quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente sistemati a giardino. Una fascia, però, lungo le pareti degli edifici, della larghezza non minore di m. 1, dovrà essere pavimentata di materiale impermeabile. Gli spazi così sistemati, come ogni altro giardino annesso alle abitazioni, ed ogni altra superficie scoperta fra le case, non dovranno essere recinti o suddivisi, che mediante cancellate libere in ferro, infisse sopra banchine o muri aventi dal suolo un'altezza non superiore a m. 1, coronati in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza. E' vietato di addossare, anche in parte, a tali cancellate tavole, lamiere od altro.

Quando si tratti di giardini non formanti distacco fra casa e casa, potrà il Podestà accordare qualche deroga alle presenti disposizioni per le parti che non prospettino su vie o piazze.

(*) Comma del precedente articolo 39 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

Nei suddetti spazi aperti non potranno elevarsi costruzioni nè in soprasuolo nè in sottosuolo, nè conservarsi materiali in deposito, vecchie costruzioni, muri e simili.

(*) Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovranno provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta con cancellata consona alla località, previo procedimento penale a termini del successivo art. 107.

(*) Ove le opere di cui sopra non si eseguiscano entro sei mesi dalla ultimazione del fabbricato, il Comune avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato e la cancellata e la decorosa sistemazione del terreno.

Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina.

ART. 39.

Ogni proprietario che abbia sul suolo proprio rientranze di libero accesso al pubblico, dovrà osservare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento come se il suolo fosse pubblico.

Spazi privati considerati pubblici.

ART. 40.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici non dovranno essere mai soffittati a canniccio.

Altezza, larghezza e soffitto dei portici.

(*) Comma del precedente articolo 39 modificato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931 (vedi Errata Corrige)

Errata Corrige: Le parole "previo procedimento penale a termini del successivo art. 107" poste in fine del sesto capoverso dell'articolo 38 debbono intendersi invece poste in fine del penultimo capoverso dell'articolo stesso (vedi delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931)

ART. 41.

Pavimenti dei portici.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia riconosciuta adatta dal Podestà.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio Civico dei LL. PP.

ART. 42.

Livellette dei pavimenti predetti.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio Civico dei LL. PP.

ART. 43.

Finestre dei sotterranei e riseghe di fondazione su suolo pubblico.

Senza speciale concessione e relativo atto regolare di precario non si potranno occupare con riseghe di fondazione o con finestre per sotterranei le zone sottostanti alle aree di dominio pubblico, e ciò tanto in occasione di costruzioni su strade, piazze o spazi pubblici di nuova apertura, come in occasione di ricostruzioni, riduzioni, sopralzi etc. lungo strade, piazze o spazi pubblici esistenti.

Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando per constatata assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, risultasse la necessità di praticarle sul piano del marciapiede esse saranno munite di cristallo d'uno spessore conveniente, oppure di griglie.

I locali che abbiano le finestre praticate sul piano del marciapiedi non potranno essere destinati ad uso abitazione.

ART. 44.

La concessione si intende accordata con la facoltà, per parte della Civica Amministrazione, di revocarla, o modificarla, o imporvi altre condizioni.

Concessioni d'apertura di dette finestre.

In queste contingenze nè il concessionario nè i suoi aventi causa potranno reclamare alcuna indennità dal Municipio.

ART. 45.

La superficie di ciascun cristallo o griglia non potrà essere maggiore di un metro quadrato, nè avere una larghezza maggiore di m. 0.50.

Superficie dei cristalli e delle griglie.

ART. 46.

Per il collocamento di ciascun cristallo o griglia ogni concessionario sarà obbligato al pagamento di un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità da stabilirsi dalla Civica Amministrazione.

Tassa di collocamento di cristalli o griglie.

ART. 47.

Il collocamento dei cristalli o griglie sarà soltanto concesso nelle vie fiancheggiate da portici o marciapiedi aventi almeno la larghezza di m. 1, lungo i portici e i marciapiedi e nelle vie nelle quali non è possibile il transito di alcuna sorta di veicoli.

Limiti di concessione per il collocamento di cristalli o griglie.

ART. 48.

Nel caso di rottura o di deperimento di qualche cristallo o griglia il proprietario dovrà immediatamente farne apporre di nuovi o riparare l'esistente, a semplice richiesta del Podestà; ove non lo faccia entro il termine che gli sarà prescritto, si intenderà revocata la concessione ed il Municipio,

Sostituzione di cristalli o griglie avariati.

a spese del proprietario, chiuderà l'apertura fatta nel suolo pubblico per il collocamento del cristallo o griglia e vi eseguirà la pavimentazione, provvedendo a farsi rimborsare la spesa con la procedura di cui all'art. 153 della Legge Com. e Prov. modificato dall'art. 32 del R. D. 30 12 - 1923 n. 2839.

ART. 49.

Rinnovazione di cristalli e griglie per variazioni della sede stradale.

Variandosi la livelletta o la pavimentazione della strada, i proprietari dovranno a loro spese rinnovare i cristalli o le griglie ed eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinati dal Podestà per restituire le cose nello stato pristino, senza poter pretendere dal Municipio indennità di sorta.

ART. 50.

Norme per il collocamento di cristalli e griglie.

Per il collocamento dei cristalli o delle griglie i proprietari dovranno osservare tutte quelle altre norme e prescrizioni che il Podestà crederà di stabilire, a seconda dei casi, nell'interesse della viabilità. Le dimensioni dei cristalli o delle griglie, la qualità, la forma ed il materiale di cui saranno formate le griglie, come pure i vani da lasciarsi fra le sbarre, saranno stabilite dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Il collocamento in opera sarà fatto sotto la direzione dell'Ufficio medesimo ed i richiedenti dovranno strettamente uniformarsi a quanto sarà loro imposto.

ART. 51.

Revoca della concessione.

Ove fosse revocata la concessione, la chiusura dell'apertura, fatta nel suolo pubblico per il collocamento dei cristalli o delle griglie, sarà eseguita dal Municipio a spese del proprietario che verrà obbligato a rimborsarle con la procedura di cui all'art. 153 della Legge Com. e Prov. succitato.

ART. 52.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo sono applicabili a tutti i cristalli e le griglie già esistenti nel territorio comunale.

Disposizione generale.

ART. 53.

I balconi sporgenti sulla strada non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di m. 1.00 per le case di 4 o più piani, e di m. 0,80 per case più basse, nè potranno esser fatti ad altezza minore di m. 4.60 dal piano stradale, misurati da questo alla faccia inferiore della piana o m. 3.80 dalla parte più bassa delle mensole, quando vi siano questi elementi costruttivi.

Balconi.

ART. 54.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico, non dovranno sporgere più di cent. 10 dal filo del fabbricato.

Decorazioni e infissi.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati o con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dall'Autorità Comunale.

ART. 55.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre, comprese anche quelle di cantina, e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite con materiali resistenti.

Contorni delle luci e cornici dei piani.

Per i contorni delle porte, botteghe e finestre situate lungo le piazze o vie principali della Città potrà essere prescritto l'uso di speciale materiale agli effetti sia della solidità che dell'ornato.

ART. 56.

Insegne, cartelli,
vetrine, tende, ecc.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle. Non sono permessi gli scudi d'angolo metallici con carattere di pubblicità.

Le insegne, ditte, cartelli e simili sia soprastanti che laterali ai negozi dovranno essere sempre mantenuti in ottimo stato, e non dovranno essere coperti con avvisi od altro in tutto o in parte.

Entro dieci giorni dalla eventuale rottura dovranno essere sostituiti i vetri delle vetrine.

Lungo le piazze o strade principali non sono permesse aperture di negozi senza vetrine senza speciale permesso del Podestà, e tutti gli oggetti esposti per la vendita dovranno essere nella parte interna della vetrina.

Per piazze o strade principali si intendono quelle che sono comprese nella prima categoria agli effetti della tassa di occupazione di suolo pubblico.

ART. 57.

Insegne e lanterne
a bandiera.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case, braccia di lanterne e di insegne che si protendano sulla pubblica via.

ART. 58.

Porte e finestre.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale, dovranno aprirsi all'indentro, fatta eccezione per serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però, quando siano aperti, dovranno essere fermati saldamente al muro al quale vengano addossati.

Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente, nè di battenti o persiane aprentisi all'infuori.

ART. 59.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile dalla pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Intonaci.

ART. 60.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nei collettori stradali.

Grondaie.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchino di appositi collettori sarà tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo e sotto allo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30 x 0.40.

I tubi discendenti potranno essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore, peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.00, misurata dal suolo, dovrà essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

ART. 61.

La immissione nelle pubbliche fogne dei condotti privati di scarico di acque meteoriche e di rifiuto dovrà formare oggetto di apposita concessione da parte della Civica Amministrazione e sarà sottoposta alle modalità ed alle tariffe da stabilirsi dall'Amministrazione predetta con speciale provvedimento. Sino a che non si sarà provveduto in merito e non si sia stabilita una regolare rete di fognatura, non sarà ammesso alcun nuovo scarico ed alcun nuovo allacciamento nè ai condotti stradali di pioggia nè alle eventuali fognature senza la preventiva stipulazione di un atto di precario e l'imposizione di un canone di riconoscimento da fissarsi di volta in volta.

Immissione di condotti privati nelle pubbliche fogne.

ART. 62.

Sostituzione di canali avariati.

L'Ufficio Civico dei LL. PP. indicherà a richiesta degli interessati la quota, sotto il suolo stradale, della fognatura se e quando riterrà possibile concedere l'immissione delle fogne private.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa dovrà compiersi entro il termine strettamente necessario, che verrà prescritto dal Podestà.

Il tubo provvisorio di deviazione dovrà essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

ART. 63.

Tinte delle facciate.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

ART. 64.

Idem

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Podestà, presentando regolare istanza come all'articolo 1, accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi, e dimostrando anche che la tinta proposta è consona a quella dei fabbricati contigui.

ART. 65.

Modifiche delle facciate.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

ART. 66.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case, o su altri muri delle medesime esposti alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelli già esistenti, senza averne presentati i disegni al Podestà ed averne ottenuta regolare approvazione.

Pitture ed ornamenti sulle facciate.

ART. 67.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate, sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decorate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno, ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Obblighi per la conservazione degli edifici.

Di regola nel marzo di ogni anno il Podestà farà regolare diffida ai proprietari di quelle case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra, accordando un congruo termine per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 30. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli.

Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi di quanto trovasi all'esterno dei fabbricati od in vista del pubblico, come tende, lanterne, insegne, infissi di qualsiasi genere, vetrine, antenne, appoggi, pali ecc..

ART. 68.

Costruzioni di case popolari e rurali.

Ad agevolare la costruzione delle più modeste abitazioni contemplate dalle Leggi sulle case popolari, il Podestà, sentiti i pareri degli Uffici competenti e della Commissione edilizia, potrà, caso per caso, autorizzare quei temperamenti alle disposizioni del presente regolamento i quali, senza menomare le esigenze dell'estetica, procurino un'economia di costruzione.

Tali temperamenti potranno esser pure consentiti dal Podestà, su parere della Commissione edilizia, per le costruzioni cui sarà riconosciuto il carattere completamente rurale, per trovarsi isolate nelle campagne e per essere destinate prevalentemente a coltivatori dei fondi.

ART. 69.

Numerazione civica.

La targhe dei numeri civici, collocate su ogni singolo fabbricato, dovranno dal proprietario del medesimo essere ripristinate solo quando fossero andate distrutte o danneggiate per fatti imputabili al proprietario stesso.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali una targa di numero civico, essa dovrà essere riportata sull'insegna, o cartello, o scritta.

ART. 70.

Tabelle indicatrici stradali.

Il Comune ha diritto, senza alcun obbligo di compenso, di collocare sui fabbricati che riterrà più opportuni agli effetti della visibilità e conoscenza le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli, o altre indicazioni utili o per la viabilità, o per la sicurezza pubblica, o per l'igiene o per la topografia.

A tali tabelle si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

ART. 71.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato o quando un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di avvertire l'Ufficio municipale di Anagrafe, prima che il lavoro sia ultimato, allo scopo che la targa del numero civico o della lettera sia apposta al fabbricato nuovo o al nuovo ingresso.

Obblighi dei privati per la numerazione civica.

La stessa disposizione si applica ove il numero civico abbia per qualsiasi causa a diventare illegibile, o venga a mancare.

ART. 72.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne o di accessi, il proprietario dovrà notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Idem

CAPO V.

Condizioni per le concessioni d'intercapedini lungo il suolo stradale.

ART. 73.

Chi intende eseguire e mantenere una intercapedine lungo il suolo stradale dovrà ottenere la preventiva concessione da parte della Civica Amministrazione.

Obblighi dei concessionari.

Il concessionario riconoscerà la precarietà della concessione e l'obbligo di costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri di perimetro e la copertura della intercapedine, e di ripararli ogni qualvolta occorresse e di rifarli anche totalmente se per la loro costruzione o per qualsiasi altro motivo non fossero capaci a reggere il terreno stradale: in tal caso tutte le opere necessarie saranno eseguite sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici a totali spese del concessionario o chi per esso.

ART. 74.

Esecuzioni d' ufficio.

Verificandosi il caso di cui sopra, se da parte del concessionario non sarà provveduto opportunamente, la Civica Amministrazione sarà autorizzata ad eseguire i lavori necessari direttamente d'ufficio senza bisogno di preve ingiunzioni e diffide, a spese del concessionario, secondo la procedura di cui all'art. 153 del vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 75.

Tassa di concessione.

Il concessionario, per se e suoi aventi causa, sarà obbligato a pagare al Comune per la concessione di utilizzazione di sottosuolo stradale, fino che duri la concessione, un'annua tassa in base ad apposita tariffa e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Autorità Comunale con provvedimento a parte.

ART. 76.

Precarietà della concessione.

Al Municipio è riservata la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione senza che il concessionario abbia ragione ad alcuna indennità. Il concessionario stesso dovrà con materiale adatto provvedere a tutte sue spese a colmare il vacuo della intercapedine, in modo che formi un suolo stradale solido e compatto al pari di quello circostante alla intercapedine.

ART. 77.

Responsabilità del concessionario.

Il concessionario sarà responsabile di tutti i danni che potessero derivare al suolo stradale in dipendenza della intercapedine.

ART. 78.

Altri obblighi del concessionario.

Finchè il Municipio permetterà l'esistenza dell'intercapedine, il concessionario, o suoi aventi causa, dovranno, nel caso che sia dal Municipio variata la livelletta del suolo

stradale circostante alla stessa intercapedine, o la pavimentazione sovrapposta, eseguire tutti quei lavori ed opere che saranno determinate dall'Amministrazione civica, senza poter pretendere indennità di sorta.

ART. 79.

L'intercapedine non potrà avere altra destinazione che quella di permettere la circolazione dell'aria intorno al muro perimetrale della casa, rimanendo vietata qualunque comunicazione fra l'intercapedine ed i fondi medesimi.

Uso dell'intercapedine.

ART. 80.

Nel caso che il concessionario intendesse di illuminare l'intercapedine mediante una o più griglie sulla stessa, dovrà uniformarsi a quanto stabilito nel precedente capitolo e pagare al Comune, oltre l'annualità di cui sopra, anche quella per ogni griglia.

Griglie sull'intercapedine.

ART. 81.

Nel caso che i lavori relativi a quanto sopra non fossero eseguiti a dovere, nel caso di revoca della concessione, il Comune potrà senz'altro procedere direttamente alla esecuzione dei lavori occorrenti a maggiori spese del concessionario.

Esecuzioni d'ufficio.

ART. 82.

Non effettuandosi il pagamento di cui sopra nel termine prescritto, il Podestà potrà revocare la concessione, senza pregiudizio dei mezzi fiscali consentiti dalle leggi per conseguire il pagamento delle somme dovute.

Revoca di concessione per mancato pagamento di tassa.

ART. 83.

Responsabilità del
Comune.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per infiltrazione d'acqua od umidità provenienti dal suolo stradale, dai condotti immondi o da lavori eseguiti nella sede stradale. non tenendosi neppure obbligato a conservare la forma della pavimentazione che al tempo della concessione ricoprì il tratto del suolo sotto cui corre l'intercapedine, ed anzi il concessionario, e suoi aventi causa, sono tenuti a malleverare il Comune stesso da qualunque pretesa di terzi, che potesse essere sollevata in dipendenza della concessione.

ART. 84.

Atti di concessione
di intercapedini.

Le concessioni di intercapedini dovranno risultare per atto pubblico da stipularsi e trasciversi a spese del concessionario compresa quella di una copia al Municipio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario a giudizio dell'Autorità comunale.

CAPO VI.

Lottizzazioni di terreni per costruzioni - Costruzione e sistemazione di strade private.

ART. 85.

Approvazione delle
lottizzazioni.

Ogni lottizzazione di terreni destinata alla costruzione deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Non sarà accordata alcuna autorizzazione se non risultino assicurati, nella lottizzazione progettata, lo scolo delle acque piovane, e la provvista di acqua potabile.

Il proprietario dei detti terreni è obbligato a presentare all'Ufficio Civico dei LL. PP. il piano di lottizzazione, indi

cando le strade riservate al transito, e il perimetro di ciascun lotto.

Il Comune può nell'interesse della sicurezza pubblica dell'igiene, della circolazione o dell'estetica apportare al piano di lottizzazione tutte le modifiche utili a detti scopi.

Se sui terreni che sono oggetto della lottizzazione esiste un piano regolatore o di ampliamento detta lottizzazione deve essere eseguita in conformità alle indicazioni del piano o ad esso uniformata.

Sarà considerata come lottizzazione di terreni anche ogni destinazione alla costruzione di cortili, giardini e spazi esistenti all'interno di fabbricati, ogni qualvolta alle nuove costruzioni si preveda di accedere mediante strade aperte al pubblico transito, anche pedonale.

ART. 86.

La larghezza delle strade disposte in un piano di lottizzazione di terreni destinati alla costruzione non deve essere inferiore a m. 8.00 e le costruzioni che dovranno sorgere sul margine di esse avranno l'altezza massima stabilita dall'Art. 35 precedente.

Larghezza delle strade nelle lottizzazioni.

ART. 87.

Nessuna costruzione sarà autorizzata sui terreni di cui ai precedenti Art. 85 e 86 prima che la strada privata lungo la quale trovasi il terreno destinato alla edificazione non sia stata dal proprietario sistemata in modo da assicurare in ottime condizioni la circolazione e lo scolo delle acque.

Sistemazione delle strade private.

ART. 88.

Ogni strada privata aperta alla circolazione pubblica sarà sottoposta ai regolamenti comunali anche se non classificata comunale. Saranno classificate fra le strade comunali soltanto

Strade comunali e strade private aperte al pubblico.

quelle strade non comprese tra le strade contemplate dai piani regolatori il cui tracciato sia stato preventivamente approvato dall'Autorità Comunale, e la cui sistemazione (carreggiate, marciapiedi, fognature, illuminazione, etc.) sia stata eseguita nel modo da essa stabilito.

ART. 89.

Strade comunali
e strade private a-
perte al pubblico.

Il Comune può pretendere che le strade private siano chiuse alla notte alla loro estremità con barriere o cancelli e che siano munite di cartelli visibili con la scritta: « Via privata ».

CAPO VII.

Commissione di Edilizia e di Ornato.

ART. 90.

Esame delle de-
nuncie di lavori.

Tutte le denuncie contemplate al capo I° saranno trasmesse all'Ufficio civico dei Lavori Pubblici per l'istruttoria ed esame preliminare.

Detto Ufficio curerà il completamento delle denuncie, dei progetti e disegni a norma del presente regolamento, e quindi esaminerà se tutte le disposizioni di legge e di regolamento siano state osservate nella redazione del progetto, e se la sua attuazione potrà aver luogo in corrispondenza agli eventuali piani regolatori della località, senza offesa alle distanze legali e regolamentari, e tenendo conto dello stato dell'edilizia e dei servizi pubblici in quella località.

A tal fine avrà diritto di invitare il tecnico progettista a compiere uno o più sopralluoghi con un Ingegnere dell'Ufficio stesso.

Finito tale esame il progetto sarà rimesso alla Commissione di edilizia e di ornato di cui appresso con una relazione scritta.

ART. 91.

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di edilizia e di ornato a funzioni gratuite composta del Podestà, o di persona da lui delegata, presidente, e di 10 commissari nominati dal Podestà nelle persone dell'Ufficiale Sanitario del Comune o suo delegato, di 5 Ingegneri, 3 Architetti, un Geometra e un Artista (pittore o scultore) scelti su proposta dei rispettivi Sindacati Provinciali Fascisti.

Commissione di edilizia e di ornato.

Le proposte dovranno essere fatte nel numero di 10 Ingegneri, 6 Architetti, 2 Geometri e 2 Artisti.

Alle adunanze della Commissione di edilizia e di ornato potrà assistere il Rappresentante della Sovrintendenza all'arte medioevale e moderna.

Fungerà da Segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno l'Ingegnere Capo Municipale.

ART. 92.

I commissari durano in carica quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Durata in carica dei Commissari.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione. Per queste vacanze di posti le rispettive organizzazioni sindacali proporranno un numero di nomi doppio a quello dei posti vacanti.

Il Membro della Commissione che per sei mesi non intervenga alle sedute della Commissione sarà ritenuto dimissionario.

ART. 93.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

Attribuzioni della Commissione.

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali, e per quanto altro è indicato all'art. 1;

d) nel richiamare l'attenzione del Podestà su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

ART. 94.

Adunanze della
Commissione.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni della Commissione plenaria saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

L'anzianità sarà data dall'epoca della nomina, e in caso di pari nomina dall'età.

ART. 95.

Deleghe ai Com-
missari.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Il Podestà potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

ART. 96.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Carattere delle deliberazioni.

ART. 97.

I pareri della Commissione dovranno risultare dai verbali di seduta, e il parere espresso per ciascuna domanda dovrà anche essere trascritto su foglio da allegarsi alla domanda per essere trasmesso con tutti gli atti al Podestà.

Verbali delle sedute e decisioni del Podestà.

Il Podestà, preso in esame il parere della Commissione, ed esaminati gli atti, prenderà in merito alla domanda le decisioni che riterrà più opportune.

Su ogni esemplare del progetto approvato dovrà risultare l'approvazione del Podestà.

Ove manchi tale menzione il progetto si intenderà non approvato e non potrà essere eseguito.

Prima di iniziare il lavoro dovranno essere eseguite le operazioni di cui al capoverso dell'art. 2.

ART. 98.

Gli impiegati dell'Ufficio Civico dei Lavori Pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

Prestazioni dei funzionari municipali.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

ART. 99. (*)

Costruzioni sog-
gette al presente re-
golamento.

La osservanza di ogni disposizione contenuta nel presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni fatte entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città, approvato con Legge 2 luglio 1925 n. 1197 e nei centri abitati delle frazioni di Ponte di Brenta, Voltabarozzo, Chiesanuova, Pontevigodarzere, Montà, Brentelle, Salboro e Ponterotto. Restano pertanto escluse le costruzioni sparse nella campagna.

ART. 100.

Lavori in edifici
di pregio storico od
artistico.

Salve le disposizioni vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Podestà presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione edilizia e di ornato, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

ART. 101.

Denuncia di sco-
perte di avanzi di
pregio storico e ar-
tistico.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Podestà, che ordinerà i provvedimenti richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

(*) Articolo sostitutivo del precedente articolo 100 adottato con delibera del Podestà N. 11 del 30 Gennaio 1931

ART. 102.

Nella esecuzione di qualsiasi opera edilizia è obbligatoria l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione anche ai materiali e ai sistemi costruttivi adottati nel territorio di questo Comune.

Norme di buona
costruzione.

In relazione alle condizioni locali del suolo e ai sistemi costruttivi in uso in questo territorio, dovranno essere specialmente osservate le seguenti prescrizioni:

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a $1/6$ del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di metri 0.25.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Per le strutture di cemento armato e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni approvate con R. D. L. 4 - 9 - 1927 n. 1981 e con L. 7 - 6 - 1928 n. 1431.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

ART. 103.

Norme di buona
costruzione.

E' vietato costruire edifici sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa. Le fondazioni debbono posare su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, che, perciò, potranno essere anche in certi casi costituite da una platea generale.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1.50.

ART. 104. (*)

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà le denuncie per ogni lavoro edilizio, anche se da compiere in località fuori del perimetro del centro abitato.

(*) Articolo aggiuntivo adottato con delibera del

Podestà n. 11 del 30/1/1931.-

CAPO IX.

Sorveglianza e penalità - Esecuzione lavori d'ufficio.

ART. 105.

Fermo il disposto degli Art. 90 e 95, coloro i quali abbiano ottenuta la licenza per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'art. 2, dovranno permettere tutte quelle visite che l'Amministrazione comunale ordinerà ai funzionari dell'Ufficio Civico dei L.L. P.P. per accertare che nella esecuzione delle opere siano state osservate tutte le prescrizioni di Leggi e di Regolamenti.

Per tali visite gli interessati non sono tenuti ad alcun pagamento.

Per le visite, invece, che i funzionari predetti dovessero effettuare a richiesta e nell'interesse dei privati o perchè questi possano ottenere dal Comune il rilascio di certificati, di nulla - osta, e di documenti di qualsiasi specie, relativi alle opere che li interessano, i privati stessi dovranno corrispondere per i compensi ai funzionari suindicati la somma che sarà fissata con ordinanza del Podestà, e che non dovrà essere, in nessun caso, superiore alla diaria ed alle indennità che vengono percepite dai funzionari dello Stato di pari grado.

ART. 106.

Le località nelle quali si eseguisca qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 dovranno sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

1922, semprechè la sopraelevazione venga effettivamente iniziata non più tardi del 31 dicembre 1931.

L'applicabilità deve essere riconosciuta, in seguito a domanda degli interessati, caso per caso dal Podestà con sua ordinanza sentiti la Commissione d'ornato e gli uffici tecnico e sanitario.

ART. 109.

Mediante diffida personale sarà dal Podestà assegnato un termine a coloro che con i loro manufatti, od in genere con quanto è di loro spettanza, violino le disposizioni del presente regolamento, perchè si uniformino alle stesse.

Decorso inutilmente tale termine si farà luogo alla procedura contravvenzionale.

Per le insegne e lanterne sporgenti sulla pubblica via non saranno rinnovate le concessioni.

ART. 110.

Quando il Podestà ritenga che qualche opera esistente al momento della pubblicazione del presente regolamento, e non conforme alle disposizioni in esso contenute, la quale sia stata eseguita violando disposizioni vigenti al momento della sua esecuzione, possa essere tollerata, potrà invitare l'interessato a stipulare analogo atto di precario.

ART. 111.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

INDICE DELLA MATERIA

CAPO I.

Pratiche precedenti alla esecuzione delle opere.

Denuncia, inizio e sospensione dei lavori	Art.	1
Allineamento delle costruzioni	>	2
Occupazione di suolo pubblico	>	3
Registro firme ingegneri, architetti, ecc.	>	4
Norme per l'esercizio della professione di impresario costruttore	>	5
Norme per la compilazione delle denunce dei lavori	>	6
Norme per la compilazione dei progetti	>	7 e 8
Varianti ai progetti	>	9
Dichiarazioni da farsi all'atto del ritiro del progetto ap- provato	>	10
Termini di validità della denuncia e della licenza	>	11
Carattere della licenza	>	12

CAPO II.

Prescrizioni concernenti l'esecuzione delle opere.

Assiti	Art.	13
Occupazione di marciapiede e suolo stradale con assiti	>	14
Casi in cui gli assiti non potranno essere eretti	>	15
Obblighi del costruttore antecedenti la costruzione degli assiti	>	16
Modalità di costruzione degli assiti	>	17
Modalità di costruzione dei ponti di servizio	>	18 e 19
Termini di esecuzione dei lavori verso spazi pubblici	>	20
Modalità dei lavori di escavo e di demolizione	>	21
Apparecchi di sollevamento dei materiali	>	22
Scarico di materiali di demolizione verso la pubblica via	>	23
Depositi di materiali su suolo pubblico	>	24
Obblighi del costruttore posteriori ai lavori di costruzione	>	25
Visite alle opere e responsabilità dei costruttori	>	26

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica.

Opere pericolanti	Art.	27
Apparecchi di riscaldamento	»	28
Disposizioni di carattere generale	»	29
Impianto di marciapiedi o di canali di scarico	»	30
Aperture nel suolo stradale	»	31
Tombamento di dette aperture	»	32
Divieto di variare le opere esistenti nel sottosuolo	»	33
Ripari delle trincee	»	34

CAPO IV.

Altezza delle case ed eventuale distanza dalle strade - Portici
Condotti di scarico - Opere esteriori ai fabbricati

Altezza dei fabbricati	Art.	35
Gli arretramenti nei riguardi dell'altezza	»	36
Altezza degli edifici vicini a quelli monumentali	»	37
Altezza delle case con spazi antistanti e sistemazione di questi ultimi	»	38
Spazi privati considerati pubblici	»	39
Altezza, larghezza e soffitto dei portici	»	40
Pavimenti dei portici	»	41
Livellette dei pavimenti predetti	»	42
Finestre dei sotterranei e riseghe di fondazione su sot- tosuolo pubblico	»	43
Concessioni d'apertura di dette finestre	»	44
Superficie dei cristalli e delle griglie	»	45
Tassa di collocamento di cristalli e griglie	»	46
Limiti di concessione per il collocamento di cristalli o griglie	»	47
Sostituzione di cristalli e griglie avariati	»	48
Rinnovazione di cristalli e griglie per variazioni della sede stradale	»	49
Norme per il collocamento di cristalli e griglie	»	50
Revoca della concessione	»	51
Disposizione generale	»	52
Balconi	»	53
Decorazioni e infissi	»	54
Contorni delle luci e cornici dei piani	»	55
Insegne, cartelli, vetrine, tende, ecc.	»	56
Insegne e lanterne a bandiera	»	57
Porte e finestre	»	58
Intonaci	»	59
Grondaie	»	60
Immissione di canali nelle pubbliche fogne	»	61

Sostituzione di canali avariati	Art.	62
Tinte delle facciate	»	63 e 64
Modifiche delle facciate	»	65
Pitture ed ornamenti sulle facciate	»	66
Obblighi della conservazione degli edifici	»	67
Costruzione di case popolari e rurali	»	68
Numerazione civica	»	69
Tabelle indicatrici stradali	»	70
Obblighi dei privati per la numerazione civica	»	71 e 72

CAPO V.

Condizioni per le concessioni di intercapedini lungo il suolo stradale

Obblighi dei concessionari	Art.	73
Esecuzioni d'ufficio	»	74
Tassa di concessione	»	75
Precarietà della concessione	»	76
Responsabilità del concessionario	»	77
Altri obblighi del concessionario	»	78
Uso dell'intercapedine	»	79
Griglie sull'intercapedine	»	80
Esecuzioni d'ufficio	»	81
Revoca di concessione per mancato pagamento di tassa	»	82
Responsabilità del Comune	»	83
Atti di concessione di intercapedini	»	84

CAPO VI.

Lottizzazione di terreni per costruzione - Costruzione e sistemazione di strade private

Approvazione delle lottizzazioni	Art.	85
Larghezza delle strade nelle lottizzazioni	»	86
Sistemazione delle strade private	»	87
Strade comunali e strade private aperte al pubblico	»	88 e 89

CAPO VII.

Commissione di Edilizia e di Ornato.

Esame delle denunce di lavori	Art.	90
Commissione di edilizia e di ornato	»	91
Durata in carica dei Commissari	»	92
Attribuzioni della Commissione	»	93
Adunanze della Commissione	»	94
Deleghe ai Commissari	»	95
Carattere delle deliberazioni	»	96
Verbali delle sedute e decisioni del Podestà	»	97
Prestazioni dei funzionari municipali	»	98

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

Costruzioni soggette al presente regolamento	Art.	99
Lavori in edifici di pregio storico e artistico	»	100
Denuncia di scoperte di avanzi di pregio storico e artistico	»	101
Norme di buona costruzione	Art.	102-103-104

CAPO IX.

Sorveglianza e penalità - Esecuzione lavori d'ufficio .	Art.	105 - 106 - 107
--	-------------	------------------------


CAPO X.

Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento e disposizioni transitorie	Art.	108-109-110-111
--	-------------	------------------------

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL' APPROVAZIONE

- DELIBERAZIONE DEL PODESTA' N° 11 IN DATA
30 GENNAIO 1931 -
(Testo tratto dalla raccolta a stampa delle delibera-
zioni relative all'anno 1931 e delibera inviata al-
la G.P.A.).-
- COMUNICAZIONE DEL PREFETTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLA-
MENTO EDILIZIO -
- VERBALE DI CONSEGNA DELL'UFFICIO MUNICIPALE AL COMMIS-
SARIO PREFETTIZIO.-

Testo tratto dalla raccolta a stampa delle deliberazioni relative all'anno 1931.



COMUNE DI PADOVA

Deliberazioni prese dal Podestà in data 30 Gennaio 1931 - Anno IX E. F.

L'anno millenovecentotrentuno, nono dell'Era fascista, addì trenta del mese di Gennaio nella Residenza municipale.

Il Podestà Giusti co. dr. ing. comm. Francesco ha preso le deliberazioni seguenti con l'assistenza dei Vice Podestà Zuccari dr. Alfredo e Andreoli avv. cav. Alberto e con il concorso del Segretario generale ff. Tonzig avv. cav. uff. Antonio Giuseppe.

OGGETTI D'AMMINISTRAZIONE

(C. M.)

N. 11 (Prot. 4201)

REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO. — Modificazioni in base ad osservazioni del Ministero dei LL. PP.

(Parere della Consulta municipale in data 29 gennaio 1931 n. 5)

IL PODESTA

Premesso :

Il Ministero dei LL. PP esaminato il Regolamento di edilizia e di ornato deliberato con provvedimento del 29 ottobre 1930 n. 118, approvato dalla G. P. A. in seduta del 28 novembre 1930 al n. 2540 di reg., prima di omologarlo, ritiene necessario che questa Amministrazione apporti al Regolamento stesso le seguenti varianti ed aggiunte :

I°) ART. 1. — Ridurre da due mesi a venti giorni, nell'interesse dell'acceleramento dei lavori e per non lasciare troppo a lungo sospeso il diritto del proprietario di edificare, il periodo che deve trascorrere dalla presentazione della denuncia all'inizio dei lavori, nel caso che non riceva alcuna comunicazione in merito da parte del Comune.

II°) ART. 7 - 10 - 11. — Ridurre ad una le copie dei disegni o progetti che gli interessati debbono allegare alla denuncia dei lavori, poichè non si giustifica la spesa del doppio disegno e dato che per la vigilanza da esercitarsi da parte del Comune è sufficiente un solo esemplare da trattenersi dal Comune insieme alla denuncia.

III°) ART. 39. — L'obbligo di disporre le nuove costruzioni, nel caso di arretramento, parallelamente alla strada non può stabilirsi in forza del Regolamento edilizio, ma a ciò occorrerebbe o un piano regolatore o un progetto di rettilineamento regolarmente dichiarato di pubblica utilità a termine della Legge 25 giugno 1865.

Il penultimo capoverso dell'articolo stesso ammette la possibilità della esecuzione di ufficio di opere omesse dal privato : ma poichè tali opere non hanno carattere da giustificare eventuali provvedimenti con-

tingibili ed urgenti a sensi dell'art. 153 del T. U. della Legge comunale e provinciale, la esecuzione d'ufficio può essere fatta solo previa condanna del Magistrato. Il capoverso, quindi, deve essere completato con l'aggiunta del seguente inciso: «previo procedimento penale a termine del successivo art. 107».

IV°) ART. 100. — L'applicabilità del Regolamento di edilizia e di ornato deve limitarsi all'abitato del Comune, od anche all'abitato delle frazioni rimanendo escluse le zone di campagna. Occorre, pertanto, delimitare il perimetro dell'abitato del Comune e specificare le frazioni.

V°) Ciò stante risorge la necessità di includere nel Regolamento, dopo le norme di buona costruzione (art. 104) un articolo aggiuntivo della seguente dicitura: «Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato».

VI°) ART. 107. — Completarlo con la legge 26 febbraio 1928 n. 613 e togliere l'inciso «modificato dall'art. 32 ecc.».

Per i motivi suesposti e tenuto conto che la disposizione del secondo capoverso dell'art. 39 può essere mantenuta inquantochè è posta in relazione all'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città approvato con Legge 2 luglio 1925 n. 1197, e può avere quindi la sua applicabilità limitatamente alle zone comprese entro il perimetro del piano regolatore predetto, su conforme parere espresso dalla Consulta municipale nella sua seduta del 29 gennaio 1931,

delibera

di apportare al Regolamento di edilizia e di ornato, approvato con deliberazione 29 ottobre 1930 n. 118, le seguenti varianti ed aggiunte:

I°) ART. 1. — E' ridotto da due mesi a venti giorni il periodo di tempo che deve trascorrere dalla presentazione delle denunce all'inizio dei lavori, nel caso che i proprietari non ricevano alcuna comunicazione in merito da parte del Comune.

E' ridotto da due ad uno il numero degli esemplari del progetto o disegno che il proprietario deve allegare alla denuncia.

ART. 12. — E' ridotto da due mesi a venti giorni il termine entro cui dovranno essere esaminate le denunce.


II°) ART. 7 - 10 - 11. — Sono soppressi l'ultimo capoverso dell'articolo 7 e l'intero art. 10. Nell'art. 11, alle parole: «All'atto del ritiro dell'esemplare del progetto», sono sostituite le seguenti: «Prima dell'inizio dei lavori».

III°) ART. 39. — Al secondo capoverso dell'art. 39 è sostituito il seguente: «Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città approvato con legge 2 luglio 1925 n. 1197 dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea». Al penultimo capoverso è aggiunto il seguente inciso: «previo procedimento penale a termini del successivo art. 107».

IV°) ART. 100. — L'intero articolo 100 è sostituito dal seguente: «La osservanza di ogni disposizione contenuta nel presente Regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni fatte entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città, approvato con legge 2 luglio 1925 n. 1197 e nei centri abitati delle frazioni di Ponte di Brenta, Voltagorazzo, Chiesanuova, Pontevigodarzere, Montà, Brentelle, Salboro e Ponterotto. Restano pertanto escluse le costruzioni sparse nella campagna».

V°) All'ART. 104 è aggiunto il seguente: «Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà le denunce per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località fuori del perimetro del centro abitato».

VI°) ART. 107. — Dopo le parole: «R. D. L. 23 - 5 - 1924 N. 867», sono aggiunte le seguenti: «e Legge 26 - 2 - 1928 N. 613». Nell'ultimo capoverso è soppresso l'inciso: «modificato dall'articolo 32 del R. D. 30 - 12 - 1923 n. 2839».



COMUNE DI PADOVA

Popolazione legale: abitanti 108,912

DELIBERAZIONI PRESE DAL PODESTÀ

L'anno millenovecentotrentuno (IX°) addì 30 del mese di Gennaio

nella Residenza Municipale.

Il Podestà Giusti co.dr'ing.comm.Francesco ha presa la deliberazione seguente, con l'assistenza di sei Vice Podestà Zuccari dr.Alfredo e Andreoli avv.cav.Alberto e con il concorso del Segretario generale ff.Tonzig avv.cav.uff.Antonio Giuseppe

G.M. — — — — — GMISSIS —

N. 11 OGGETTO REGOLAMENTO DI EDILIZIA E DI ORNATO. = Modificazioni in base ad osservazioni del Ministero dei LL.PP. =

IL PODESTÀ

Premesso:

Il Ministero dei LL.PP. esaminato il Regolamento di edilizia e di ornato deliberato con provvedimento del 29 ottobre 1930 n. 1118, approvato dalla G.P.A. in seduta del 28 novembre 1930 al n. 2540 di reg., prima di omologarlo, ritiene necessario che questa Amministrazione apporti al Regolamento stesso le seguenti varianti ed aggiunte:

I°) ART. I : ridurre da due mesi a venti giorni, nell'interesse dell'acceleramento dei lavori e per non lasciare troppo a lungo sospeso il diritto del proprietario di edificare, il periodo che deve trascorrere dalla presentazione della denuncia all'inizio dei lavori, nel caso che non riceva alcuna comunicazione in merito da parte del Comune.

II°) ART. 7 = 10 = II : ridurre ad una le copie dei disegni o progetti che gli interessati debbono allegare alla denuncia dei lavori, poichè non si giustifica la spesa del doppio disegno e dato che per la vigilanza da esercitarsi da parte del Comune è sufficiente un solo esemplare da trattenersi dal Comune insieme alla denuncia.

III°) ART. 39 : L'obbligo di disporre le nuove costruzioni, nel caso di arretramento, parallelamente alla strada non può stabilirsi in forza del Regolamento edilizio, ma a ciò occorrerebbe o un piano regolatore o un progetto di rettilineamento regolarmente dichiarato di pubblica utilità a termine della Legge 25 giugno 1865.

Il penultimo capoverso dell'articolo stesso ammette la possibilità della esecuzione di ufficio di opere omesse dal privato: ma poichè tali opere

non hanno carattere da giustificare eventuali provvedimenti contingibili ed urgenti a sensi dell'art.153 del T.U. della Legge comunale e provinciale, la esecuzione d'ufficio può essere fatta solo previa condanna del Magistrato. Il capoverso, quindi, deve essere completato con l'aggiunta del seguente inciso: "previo procedimento penale a termine del successivo art.107".

IV°) ART.100 :L'applicabilità del Regolamento di edilizia e di ornato deve limitarsi all'abitato del Comune, oà anche all'abitato delle frazioni rimanendo escluse le zone di campagna. Occorre, pertanto, delimitare il perimetro dell'abitato del Comune e specificare le frazioni.

V°) Ciò stante risorge la necessità di includere nel Regolamento, dopo le norme di buona costruzione (art.104) un articolo aggiuntivo della seguente dicitura : " Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato."

VI°) ART.107 : Completarlo con la legge 26 febbraio 1928 n.613 e togliere l'inciso "modificato dall'art.32 ecc."

Per i motivi suesposti e tenuto conto che la disposizione del secondo capoverso dell'art.39 può essere mantenuta inquantochè è posta in relazione all'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città approvato con Legge 2 luglio 1925 n.1197, e può avere quindi la sua applicabilità limitatamente alle zone comprese entro il perimetro del piano regolatore predetto, su conforme parere espresso dalla Consulta municipale il 29 Gennaio 1931,

d e l i b e r a

di apportare al Regolamento di edilizia e di ornato, approvato con deliberazione 29 Ottobre 1930 n.II8, le seguenti varianti ed aggiunte :

I°) ART. I = E' ridotte da due mesi a venti giorni il periodo di tempo che deve trascorrere dalla presentazione delle denunce all'inizio dei lavori, nel caso che i proprietari non ricevano alcuna comunicazione in merito da parte del Comune.

E' ridotto da due ad uno il numero degli esemplari del progetto o disegno che il proprietario deve allegare alla denuncia.

ART.12 = E' ridotto da due mesi a venti giorni il termine entro cui dovranno essere esaminate le denunce.

II°) ART. 7 = 10 = 11 = Sono soppressi l'ultimo capoverso dell'art.7 e l'intero art.10. Nell'art.11, alle parole : "All'atto del ritiro dell'esemplare del progetto", sono sostituite le seguenti : "Prima dell'inizio dei lavori".

III°) ART. 39 = Al secondo capoverso dell'art.39 è sostituito il seguente:

"Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della città approvato con legge 2 luglio 1925 n.1197 dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea".- Al penultimo capoverso è aggiunto il seguente inciso : "previo procedimento penale a termini del successivo art.107".

IV°) ART. 100 = L'intero articolo 100 è sostituito dal seguente :
"La osservanza di ogni disposizione contenuta nel presente Regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni fatte entro il perimetro del piano regolatore di ampliamento della Città, approvato con legge 2 luglio 1925 n.1197 e nei centri abitati delle frazioni di Ponte di Brenta, Voltabarozzo, Chiesanuova, Pontevigodarzere, Montà, Brentelle, Salbore e Ponterette. Restano pertanto escluse le costruzioni sparse nella campagna.

V°) All'art.104 è aggiunto il seguente : "Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di buona costruzione, di cui all'articolo precedente, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà le denunce per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località fuori del perimetro del centro abitato."

VI°) ART.107 = Dopo le parole : "R.D.L. 23-5-1924 N.867", sono aggiunte le seguenti : "e Legge 26-2-1928 n.613".- Nell'ultimo capoverso è soppresso l'inciso : "modificate dall'articolo 32 del R.D. 30-12-1923 n.2839."

= OMISSIS =

IL PODESTA'

f° F. Giusti

IL SEGRETARIO GENERALE FF.

f° A.G. Tenzig

L'estratto relativo alla presente deliberazione venne pubblicato all'albo municipale il giorno : 5 FEB. 1931 senza seguite di reclami.

Copia conforme all'originale, serve ad uso d'ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE FF.



n° 1552-4904 Div.II n° 488 di Registro

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI PADOVA

Adunanza 27-2-1931-Anno IX - APPROVA poichè appare, in relazione ai rilievi del Ministero dei Lavori Pubblici, in rispondenza ai medesimi la delibera di integrazione 30-1-1931 n° II, proposta al giudizio del collegio. =



IL PREFETTO PRESIDENTE :



REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Div. II N. 1552-4904

Addi 3 marzo 1931 Anno IX.

Risposta a nota N.

del 193

Allegati N.

OGGETTO : Regolamento di edilizia e
di ornato - Modificazioni in base
ad osservazioni del Ministero
dei LL.PP.

Ill/mo Sig. Podestà di

PADOVA

Restituisco l'unita copia di deliberazione ,munita della
clausola di approvazione da parte della Giunta Provinciale
Amministrativa, pregando la S.V. Ill/ma di approntare il nuovo
testo del regolamento e di trasmetterne tre copie a questo Uffi-
cio per l'inoltro al Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti
dell'omologazione.

Vorrà trasmettere anche tre copie della deliberazione che
restituisco, segnandovi in calce i termini dell'approvazione tu-
toria.=

Il Prefetto:

Luca Cosulich

belly



Testo tratto dalla raccolta a stampa delle deliberazioni relative all'anno 1931.



COMUNE DI PADOVA

Verbale di consegna dell'Ufficio Municipale al Commissario Prefettizio Barbieri cav. uff. rag. Carlo

23 Aprile 1931 - Anno IX° E. F.

Rep. N. 15504

Nel giorno 23 (ventitre) Aprile 1931 (millenovecentotrentuno) IX° E. F. alle ore undici e trenta, nel Palazzo comunale, situato in via Municipio e più precisamente nel Gabinetto del Podestà.

Visto il Decreto del R. Prefetto di Padova 22 aprile 1931 IX° con cui, in applicazione dell'art. 3 della legge comunale e provinciale T. U. approvato con R. D. 4 febbraio 1915 n. 148, è stato nominato Commissario per la temporanea reggenza del Comune di Padova il cav. uff. Barbieri rag. Carlo, ragioniere capo di Prefettura;

Sono oggi nel giorno e nell'ora suindicata intervenuti:

Il Cav. uff. Barbieri rag. Carlo, ragioniere Capo di Prefettura, incaricato della temporanea amministrazione del Comune;

Il co. ing. comm. dr. Francesco Giusti, Podestà del Comune di Padova.

Il co. comm. ing. dr. Francesco Giusti in esecuzione del Decreto prefettizio 22 aprile 1931 IX° dichiara di cedere al cav. uff. Barbieri rag. Carlo, come cede di fatto fino da questo momento, la reggenza del Comune di Padova, ed il Commissario Barbieri cav. uff. rag. Carlo in nome del R. Prefetto dichiara di assumerla.

Il co. comm. ing. dr. Francesco Giusti presenta al cav. uff. rag. Carlo Barbieri la situazione di cassa al 22 aprile 1931 IX°, come emerge dal prospetto compilato dal Ragioniere Capo del Comune, ed il cav. uff. rag. Carlo Barbieri ne prende atto.

A tale consegna ha assistito il ff. di Segretario generale del Comune avv. cav. uff. Antonio Tonzig.

Letto, approvato e firmato come in appresso:

FRANCESCO GIUSTI - CARLO BARBIERI - ANTONIO G. TONZIG